



NEWS

Euroconference

Edizione di venerdì 11 Aprile 2025

ISTITUTI DEFLATTIVI

L'opportunità di adottare il TCF, in via volontaria, anche per il mondo agricolo
di Alberto Tealdi - Fondazione Centro Studi UNGDCEC

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

La rilevazione contabile delle reti di impresa
di Viviana Grippo

CONTROLLO

Prende forma la perimetrazione della responsabilità dei revisori e la proposta di retroattività della norma
di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

BILANCIO

L'economia circolare nel bilancio di sostenibilità
di Greta Popolizio

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Residenza fiscale delle società e presunzione di esterovestizione
di Marco Bargagli



ISTITUTI DEFLATTIVI

L'opportunità di adottare il TCF, in via volontaria, anche per il mondo agricolo

di Alberto Tealdi - Fondazione Centro Studi UNGDCEC

Circolari e Riviste

**RIVISTA PER LA CONSULENZA
IN AGRICOLTURA**

IN OFFERTA PER TE € 130 + IVA 4% anziché € 200 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora



Per il mondo imprenditoriale, a oggi, la cooperative compliance e di riflesso l'introduzione nelle proprie aziende di un sistema di Tax control framework (TCF), viene vista come una possibilità che, oltre ai soggetti obbligati, riguarda in ogni caso grandi aziende e tendenzialmente quelle con una organizzazione interna piuttosto strutturata. Tale sentore, a dire il vero, è anche quello che il mondo professionale spesso trasmette alle imprese stesse. Se da un punto di vista prettamente numerico, relativamente alle situazioni d'obbligo, è palese come i soggetti attualmente coinvolti siano estremamente limitati e in ogni caso lo saranno anche quando la soglia, dal 2028, scenderà a un fatturato di almeno 100 milioni di euro, è a maggior ragione evidente come ancora più esiguo sarà il numero delle aziende agricole che vi dovranno obbligatoriamente adempiere. La norma prevede però la possibilità di aderirvi in via volontaria, indipendentemente dai parametri di fatturato, adottando, sempre in via volontaria, un sistema di TCF e ottenendo anche in questo frangente sensibili premialità. Nell'ambito quindi dell'adempimento volontario, il mondo delle aziende agricole non deve a priori chiamarsi fuori in quanto vi sono aspetti, spesso interpretativi, che portano a valutare lo strumento, per quanto si dirà in seguito, con la giusta attenzione.

La genesi dell'adempimento collaborativo

Nonostante sia tornato alla ribalta in tempi recenti, considerati i contenuti sul tema presenti nella Legge delega di Riforma fiscale (L. 111/2023), non si tratta però di un istituto di nuova concezione, come a volte potrebbe apparire, considerato che già dal 2008 il *“Forum on Tax Administration”* (FTA) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sollecitò l'instaurazione di *“enhanced relationships”* tra Amministrazione finanziaria e contribuente, basate sulla reciproca fiducia e cooperazione. Da quel momento in avanti si sono poste le basi per la realizzazione dell'istituto nei vari ordinamenti e la svolta è avvenuta nel 2013 quando l'Ocse ha ampliato le proprie riflessioni e i principi già precedentemente esposti pubblicando il *report “Cooperative Compliance: a Framework from Enhanced Relationship to Cooperative Compliance”*. In tale documento si prevede, per la prima volta, che la cooperative



compliance si fonda su un'efficace *Tax control framework* (TCF), predisposto da parte del contribuente che possa assicurare una *“chiara ed obiettiva verifica dell'abilità e volontà del contribuente di offrire trasparenza e fornire informazioni”*. Da questo punto in avanti anche il Legislatore italiano si è reso attivo sul tema, andando a evolvere un progetto pilota dell'Agenzia delle entrate, finalizzato allo studio e all'analisi dei sistemi di controllo interno delle imprese per la corretta gestione del rischio fiscale. Viene così introdotto l'istituto dell'adempimento collaborativo con l'articolo 3, D.Lgs. 128/2015, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 6, L. 23/2014, il quale citava:

“al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale”.

L'evoluzione successiva e con tutta probabilità decisiva, arriva con la L. 111/2023 (Delega al Governo per la Riforma fiscale), che ne ha potenziato l'impatto con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare gli effetti premiali. Queste previsioni sono state attuate con il D.Lgs. 221/2023 e con il D.Lgs. 108/2024, che hanno apportato modifiche alla disciplina originaria, ponendo le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.

L'adempimento collaborativo in pratica

Le implicazioni pratiche del regime sono molteplici. Innanzitutto, esso comporta l'assunzione di impegni sia per l'Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi, con l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia che miri ad aumentare la certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Questo avviene attraverso un'interlocuzione costante, privilegiata e preventiva con il contribuente, finalizzata a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Il regime risponde a esigenze di certezza e stabilità nell'applicazione delle norme tributarie e di riduzione del contenzioso.

Per quanto riguarda le soglie dimensionali, il regime dell'adempimento collaborativo deve essere obbligatoriamente attuato dai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi che, a seconda dei periodi d'imposta, si devono attestare:

- a decorrere dal 2024 su un importo non inferiore a 750 milioni di euro;
- a decorrere dal 2026 su un importo non inferiore a 500 milioni di euro;
- a decorrere dal 2028 su un importo non inferiore a 100 milioni di euro.

Inoltre, il regime è esteso anche ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, a



condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali sopra indicati e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, D.Lgs. 128/2015.

Tra i vantaggi per i contribuenti vi è la possibilità di accedere a una procedura abbreviata di interpello preventivo, nell'ambito della quale l'Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti entro 45 giorni oppure a una comunicazione privilegiata, sempre con l'Amministrazione finanziaria tramite le c.d. *“comunicazioni di rischio”*.

L'adesione al regime richiede l'impianto e/o l'implementazione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che deve essere certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, D.Lgs. 128/2015. Questo comporta investimenti significativi in termini di risorse e competenze. Tale sistema di rilevazione e monitoraggio dovrà essere certificato da professionisti indipendenti, dottori commercialisti o avvocati, in possesso di specifica professionalità (questa verrà acquisita mediante corsi abilitanti che saranno tenuti dai rispettivi Consigli nazionali in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione).

Per i soggetti obbligati all'adempimento collaborativo, la certificazione del TCF e la corretta comunicazione con l'Amministrazione finanziaria in merito al rischio fiscale, comporta delle importanti premialità sia da un punto di vista di sanzioni amministrative, sino ad azzerarle, sia da un punto di vista penale, prevedendo l'irrilevanza da questo punto di vista. Infine, oltre a una specifica procedura di ravvedimento per la regolarizzazione della posizione del contribuente, viene prevista una riduzione di 2 anni dei termini di accertamento, l'esonero di garanzie nel caso di rimborsi fiscali, la sospensione della riscossione fino alla definitività degli eventuali accertamenti oltre a una serie di premialità c.d. *“indirette”*.

L'opzione per l'adozione volontaria del *Tax control framework*

Tenuto conto che la verifica dei parametri dimensionali per l'accesso obbligatorio nel regime di adempimento collaborativo può risultare, come risulta, tendenzialmente rara nelle società che esercitano l'attività agricola (e non solo), il Legislatore, anche per poter fare sì che quei soggetti che non rientrano nel mondo *“Isa”* e che pertanto non possono usufruire di quell'altro strumento di *compliance* per i soggetti minori che è il CPB, ha fatto sì che vi sia una volontaria opzione per l'adozione del TCF. A tale scopo, il D.Lgs. 221/2023 di attuazione della delega, ha previsto all'articolo 7-bis, un *“regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”*.

Come nel caso dell'adempimento obbligatorio anche il TCF volontario deve essere certificato da un professionista indipendente con i crismi di cui sopra, ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta in cui viene esercitata l'opzione ed è irrevocabile per una durata di 2 periodi d'imposta e si rinnova tacitamente salvo espressa rinuncia alla proroga. Chiaramente, in linea



con le prescrizioni di fatturato minimo per l'adempimento collaborativo obbligatorio sulla base dei diversi periodi d'imposta, la possibilità di optare per il TCF volontario va di pari passo, questo significa che vi potranno aderire:

- a partire dal periodo d'imposta 2024 i soggetti con ricavi inferiori a 750 milioni di euro;
- a partire dal periodo d'imposta 2026 i soggetti con ricavi inferiori a 500 milioni di euro;
- a partire dal periodo d'imposta 2028 i soggetti con ricavi inferiori a 100 milioni di euro.

La differenza nei rapporti *“privilegiati”* tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente tra coloro che ricadono obbligatoriamente nel regime dell'adempimento collaborativo e coloro i quali esercitino l'opzione per l'adozione del TCF è sostanziale. I primi, infatti, possono manifestare i propri rischi tributari e comunicare le proprie condotte tramite l'interpello abbreviato che oltre a una risposta entro 45 giorni prevede comunque, obbligatoriamente, un'interlocuzione preventiva tra i 2 soggetti, oppure, la medesima interlocuzione può avvenire per il tramite della comunicazione di rischio.

Chi aderisce, invece, per opzione al TCF non può colloquiare con l'Agenzia delle entrate tramite interpello abbreviato o comunicazione di rischio ma deve in ogni caso proporre interpello ordinario ai sensi dell'articolo 11, L. 212/2000, andando a comunicare il proprio rischio fiscale (monitorato dal TCF) e la condotta che si intende adottare, motivando per quali motivi tale condotta si ritenga non violi il rischio rilevato. L'ufficio, nei termini ordinari, vale a dire 90 giorni, risponderà al contribuente. Qualora tale risposta fosse in termini negativi rispetto alla condotta ipotizzata dal contribuente, quest'ultimo non ha il vincolo di adeguarsi a quella proposta dall'Amministrazione finanziaria e qualora ritenesse di proseguire sulla base della linea proposta in interpello potrà beneficiare della premialità a lui riservata per aver adottato volontariamente il TCF. In concreto quindi, anche qualora dovesse subire un accertamento e l'ufficio ritenesse di non condividere il *modus operandi* del contribuente, a questi in ogni caso non sarebbero applicabili le sanzioni amministrative e la sua condotta non comporterebbe in nessun caso notizia di reato, sempre a patto che la sua condotta sia effettivamente quella proposta nell'interpello.

La mappatura dei rischi fiscali restituisce un documento che consente al contribuente di essere edotto sui rischi fiscali che possono verificarsi nei diversi processi aziendali, consentendo intanto il loro monitoraggio, in modo tale da prevenirli e altresì l'esame delle corrette condotte da adottare e da segnalare mediante interpello. Il TCF, nell'ambito di una corretta organizzazione della mappatura del rischio aziendale, può ben integrarsi con un eventuale modello 231 già presente in azienda. In ogni caso prevede che vi sia un responsabile/referente in merito alla procedura di *tax control*, che nelle aziende meno strutturate può anche essere un professionista esterno (diverso del certificatore) detto *tax risk manager* responsabile appunto del disegno, del monitoraggio, dell'implementazione e dell'aggiornamento del TCF.



Le implicazioni nel mondo delle aziende agricole

Quanto sopra calato nel mondo della realtà delle aziende agricole porta a importanti considerazioni in quelle situazioni nella quali vi è una discrezionalità interpretativa con possibilità di diverse interpretazioni da parte del contribuente e da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Proprie nelle Linee guida al TCF emanate dall'Agenzia delle entrate, nell'allegato 1 “*linee guida per la policy sulla gestione del rischio c.d. interpretativo*”, l'Amministrazione finanziaria prevede che: “*i contribuenti che aderiscono al Regime di adempimento collaborativo, nell'ambito del proprio sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, implementano una specifica procedura (di seguito anche denominata “Policy”) volta a identificare i rischi connessi all'interpretazione della normativa fiscale (che insistono tipicamente su operazioni non routinarie, processi di aggiornamento normativo, erogazione di consulenza fiscale interna e processi di adempimento).*

(...) La Policy, che costituisce parte integrante del Tax Control Framework ed è redatta in coerenza ed in applicazione dei principi e delle regole operative fissate dalla Strategia fiscale, persegue l'obiettivo di assicurare opportuni presidi nella gestione del rischio naturalmente sotteso all'attività interpretativa della disciplina fiscale, inteso come rischio di assumere un'interpretazione che l'Autorità fiscale possa qualificare come in violazione di norme tributarie o abuso dei principi e delle finalità dell'ordinamento tributario (rischio interpretativo). La gestione del rischio interpretativo deve condurre a individuare ed interpretare la disciplina pervenendo all'adozione di scelte interpretative per i casi concreti rilevanti per l'azienda. Nell'adozione delle scelte interpretative vanno individuate posizioni non confliggenti con le indicazioni ufficiali fornite dall'Amministrazione finanziaria (circolari, risoluzioni, ecc.). Indipendentemente dalla soglia di materialità quantitativa concordata con l'Agenzia delle entrate, la policy deve prevedere la comunicazione all'Agenzia delle entrate nei casi in cui il contribuente ritenga di non adeguarsi alle indicazioni univoche dettate in via di prassi dall'Amministrazione Finanziaria. Analogamente, la policy deve prevedere la comunicazione tempestiva all'Agenzia delle entrate delle condotte difformi dal contenuto delle risposte rese al contribuente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 128 e del punto 5.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2017”.

Quanto sopra nel mondo delle aziende agricole, soprattutto quelle che sono parte di gruppi nel quale vi sono anche aziende commerciali con le quali si instaurano rapporti economici, diventa molto importante in almeno 2 diffuse casistiche:

- a) determinazione dei prezzi di trasferimento tra consorelle;
- b) esercizio esclusivo dell'attività agricola.



Nella prima situazione, i prezzi di trasferimento infragruppo tra consorelle con regimi fiscali differenti (vedi reddito fondiario e reddito d'impresa) devono avvenire a prezzi *“di mercato”* perché non vi possa essere presunzione da parte dei verificatori che parte del reddito relativo a dette transazioni venga convogliato nel soggetto giuridico con determinazione del reddito imponibile con criteri forfettizzati che non dipendono dall'effettivo guadagno (o perdita) realizzato. Sul tema si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5859/2024, la quale nella sostanza ha sancito che per tali operazioni intercorse tra società consociate residenti, l'ufficio non può applicare nell'accertare i prezzi la disciplina prevista per quelle tra compagni dislocate in Paesi diversi (articolo 110, comma 7, Tuir), ma l'adozione del principio dei prezzi di trasferimenti interni deve essere verificato. Questo significa che le consorelle devono attenersi all'articolo 9 del modello di Convenzione Ocse che definisce l'*“arm's length principle”*, ovvero il principio di libera concorrenza. Il contribuente pertanto deve essere nella situazione di poter dimostrare come determina i prezzi e che questi, sulla base delle diverse modalità di determinazione (ad esempio, confronto di prezzo rivendita, del prezzo maggiorato, del margine netto della transazione) sia in linea con i c.d. valori di mercato. In tale situazione, a differenza della procedura per il *transfer pricing* non vi è un preventivo colloquio/comunicazione all'Amministrazione finanziaria, eventuali difformi interpretazioni tra il regolamento interno di determinazione dei prezzi e l'ufficio apre a estenuanti contenziosi senza alcuna benevolenza in tema sanzionatorio e in tema di comunicazione di reato se superati i limiti che la impongono.

Con la procedura di cui sopra invece, anche in via volontaria, a seguito dell'adozione di un TCF, risulta possibile interpellare l'Agenzia delle entrate con l'interpello ordinario evidenziando e comunicando il proprio comportamento potendo verificare se l'interpretazione è comune o, in caso di difformità interpretativa poter autonomamente decidere di continuare con la propria condotta e usufruire in caso di controllo delle premialità sopra riassunte o di adeguarsi all'interpretazione dell'ufficio.

Lo stesso atteggiamento può essere adottato nelle situazioni interpretative in tema di esercizio non esclusivo dell'attività agricola di cui all'articolo 2135, cod. civ.. Le società agricole infatti per essere tali, a seguito della L. 99/2004, devono riportare nella ragione sociale l'indicazione di società agricole e avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola. Tale situazione consente altresì, a seguito della L. 296/2006, articolo 1, comma 1093, di determinare il reddito sulla base delle risultanze catastali ai sensi dell'articolo 32, Tuir.

Il requisito di *“esercizio esclusivo dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile”* se non verificato, comporta che la società non può più definirsi agricola con risvolti spesso e volentieri deleteri in tema di agevolazioni sulle imposte indirette, sui contributi agli investimenti, sull'inquadramento dei lavoratori dipendenti, sul regime Iva e sulla determinazione delle imposte sul reddito in caso di opzione per l'articolo 32, Tuir. Il concetto di esercizio esclusivo però negli anni è stato allargato, vuoi per pronunce di prassi che di giurisprudenza e ad esempio, la locazione di beni per un importo inferiore al 10% dei ricavi, così come la detenzione di partecipazioni *“non significative”* in società commerciali ha fatto sì



che in alcuni casi si possano aprire pericolose situazioni interpretative su tale tema che potrebbero essere preventivamente risolte con una proficua *compliance* con l'Amministrazione finanziaria.

In conclusione, quindi, l'istituto applicato in forma volontaria, dati i parametri attuali, viene visto favorevolmente applicabile anche al mondo delle aziende agricole in tutte quelle situazioni in cui una diversa interpretazione tra Agenzia delle entrate e azienda può portare a situazioni accertative rilevanti soprattutto considerato il fatto che tra la tassazione su base catastale e quella a reddito d'impresa i numeri, su fatturati elevati, sono spesso sensibilmente diversi.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[Rivista per la consulenza in agricoltura](#)".



GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

La rilevazione contabile delle reti di impresa

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

Reti di imprese

Scopri di più

L'[articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009](#), ha introdotto, nell'ordinamento giuridico, il **contratto di rete**, ovvero lo strumento con il quale **due o più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere**, individualmente e collettivamente, la **propria capacità innovativa e competitività sul mercato**: a questo fine, tali soggetti si obbligano, sulla base di un programma comune, a **collaborare in forme ed ambiti predeterminati**, attinenti all'esercizio delle loro imprese, ovvero a **scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica**, oppure ad **esercitare in comune una o più attività** rientranti nell'oggetto della propria impresa. La disposizione in parola è stata recentemente modificata, ad opera dell'[articolo 45, D.L. 83/2012](#) (c.d. Decreto Crescita), per effetto del quale è **previsto uno specifico regime**, nel caso del **contratto di rete che prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale e di un organo comune destinato a svolgere un'attività**, anche commerciale, **con i terzi**.

Scritture della rete

Alla stipula del contratto di rete con costituzione del fondo patrimoniale comune.

30-nov	PARTECIPANTE ALFA S.R.L.	a	FONDO PATRIMONIALE	700.000
	C/APPORTO (sp)		COMUNE (sp)	

causale Stipulato contratto di rete

Esecuzione del conferimento (si suppone in denari ma potrebbe trattarsi di conferimento anche in natura)

10-dic	BANCA X SPA C/C (sp)	a	PARTECIPANTE ALFA S.R.L.	700.000
			C/APPORTO (sp)	

causale Eseguito il conferimento alla rete.

Si ricorda che la rete, ad oggi, è **priva di soggettività tributaria**: conseguentemente, **gli effetti reddituali devono manifestarsi in capo alle imprese partecipanti all'aggregazione**. I costi e ricavi inizialmente imputati alla rete vengono, quindi, poi **"ribaltati"** sulle imprese aderenti, in proporzione alla specifica partecipazione al fondo patrimoniale comune.



Nella pratica amministrativa **si avranno le seguenti scritture.**

Fatturazione alla rete di beni e servizi acquistati presso terzi

10-genn ACQUISTI C/TRANSITORIO a DEBITI VS FORNITORI (sp) 7.000
(ce)

causale beni e servizi acquistati presso terzi

Riaddebito dei beni e servizi acquistati presso terzi

10-genn DIVERSI a ACQUISTI C/TRANSITORIO 7.000
(ce)

PARTECIPANTE ALFA 1.000

S.R.L.C/CONGUAGLIO (sp)

PARTECIPANTE ALFA 2.000

S.R.L.C/CONGUAGLIO (sp)

PARTECIPANTE ALFA S.R.L. 4.000

C/CONGUAGLIO (sp)

causale Riaddebito spese sostenute per la rete.

Cessione di beni e prestazioni di servizi a terzi

10-genn CREDITI vs CLIENTI (sp) a VENDITE C/TRANSITORIO 17.000
(ce)

causale Cessione di beni e prestazioni di servizi a terzi

Riversamento proporzionale dalla rete all'impresa partecipante

10-genn VENDITE C/TRANSITORIO a DIVERSI 17.000
(ce)

PARTECIPANTE ALFA 2.380

S.R.L.C/CONGUAGLIO (sp)

PARTECIPANTE ALFA 4.760

S.R.L.C/CONGUAGLIO (sp)

PARTECIPANTE ALFA S.R.L. 9.860

C/CONGUAGLIO (sp)

causale Riversati vendite della rete.

Scritture dell'impresa partecipante alla rete

Adesione al contratto di rete.

30-nov PARTECIPANTE RETE a RETE VISPAR C/APPORTO 700.000
VISPAR (sp) (sp)

causale Stipulato contratto di rete

Esecuzione dell'apporto.

10-dic RETE VISPAR C/APPORTO a BANCA C/C (sp) 700.000
(sp)

causale Effettuato conferimento.

Riaddebito proporzionale dei costi sostenuti dalla rete



10-genn	ACQUISTI (ce)	a RETE VISPAR C/CONGUAGLIO (sp)	7.000
causale	Riaddebito costi sostenuti dalla rete		
	Imputazione proporzionale dei ricavi riversati dalla rete.		
10-genn	RETE VISPAR	a VENDITE (ce)	17.000
	C/CONGUAGLIO (sp)		
causale	Imputazione ricavi riversati dalla rete.		



CONTROLLO

Prende forma la perimetrazione della responsabilità dei revisori e la proposta di retroattività della norma

di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

Master di specializzazione

Sindaco revisore

ISA e nuove Norme di comportamento - Esame degli aspetti critici della attività di vigilanza e di revisione legale

Scopri di più

Dopo la definitiva approvazione della **riforma dell'articolo 2407, cod. civ.**, sulla **responsabilità dei sindaci**, in molti avevano osservato come rimanessero ancora **aperti due fronti** principali; il primo, riferito alla previsione di una **disciplina transitoria** per via dell'assenza di un'espressa applicazione retroattiva della novellata disciplina della responsabilità dei sindaci; il secondo, relativo invece alla regolamentazione della **responsabilità del revisore legale**, reso ancor più urgente dall'espressa applicazione della novellata disciplina dell'**articolo 2407, cod. civ.**, anche ai **sindaci incaricati pure della revisione legale**. Le sollecitazioni provenienti dal mondo della professione hanno trovato un **tempestivo riscontro** con la presentazione di un **DDL in Senato intitolato**: *"Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, in materia di responsabilità dei revisori legali e dei componenti del collegio sindacale ai giudizi pendenti"*. Vediamone i contenuti più rilevanti.

Per quanto concerne il tema della **responsabilità del revisore**, la proposta di DDL parte dall'osservare come l'attuale regime trovi oggi la propria regolamentazione nell'**articolo 15, D.Lgs. 39/2010**, ai sensi del quale **il revisore è chiamato a rispondere in solido con gli amministratori** nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione, dei suoi soci e dei terzi, per i **danni derivanti dall'inadempimento ai propri doveri**, senza altresì prevedere **alcuna limitazione** di tale responsabilità. La **Commissione Europea**, già in una Raccomandazione del giugno 2008, aveva sottolineato l'opportunità di **prevedere forme di limitazione della responsabilità**, anche attraverso l'introduzione di **fattori quantitativi collegati al compenso** previsto per l'incarico, e **molti Stati europei** hanno dato già **attuazione a questa indicazione**, inserendo nei propri ordinamenti **precise forme di perimetrazione della responsabilità dei soggetti incaricati della revisione legale**. Il DDL in commento vuole, quindi, allineare l'Italia e finalmente rimediare a **un vuoto normativo** che ha prodotto sinora, troppo frequentemente, **situazioni molto spiacevoli** e del tutto sproporzionate in tema di chiamata del revisore a una responsabilità patrimoniale esorbitante.

La proposta interviene mediante **l'integrale riscrittura dell'articolo 15, D.Lgs. 39/2010**, il quale troverà applicazione a **tutti i soggetti incaricati della revisione legale**, siano essi persone fisiche o società di revisione. Il perimetro della responsabilità civile del revisore viene poi



tracciato mutuando l'approccio fatto proprio dall'[articolo 2407, cod. civ.](#), e quindi ancorandolo, al di fuori del caso del dolo, a un multiplo del compenso annuo percepito, il quale è diversamente determinato a seconda che si tratti di:

- **revisori legali persone fisiche:** fermo restando un limite massimo di 8 milioni di euro, un multiplo di:

i) **10 volte il compenso**, per gli incarichi relativi a **società che non si qualificano come Enti di interesse pubblico** (EIP);

ii) **12 volte** il compenso, per gli incarichi relativi a **società che si qualificano come EIP**;

- **società di revisione:** fermo restando un limite massimo di 16 milioni di euro, un multiplo di:

i) **20 volte** il compenso, per gli incarichi relativi a **società che non si qualificano come EIP**;

ii) **25 volte** il compenso, per gli incarichi relativi a **società che si qualificano come EIP**.

In ogni caso, per la persona del **responsabile dell'incarico** e per i **dipendenti della società di revisione** che hanno collaborato all'attività di revisione, si applicano gli **stessi limiti previsti per il revisore persona fisica** e, nei rapporti interni tra debitori solidali, essi **sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato**.

La proposta di DDL, poi, interviene anche allineando il **termine di prescrizione dell'azione di risarcimento** nei confronti dei revisori a quello previsto dall'[articolo 2407, cod. civ.](#), per i sindaci, e quindi fissandolo in **5 anni dalla data della relazione di revisione** sul bilancio d'esercizio o consolidato **emessa al termine dell'attività di revisione** cui si riferisce l'azione di risarcimento.

Infine, l'articolo 2 del DDL introduce anche una **disciplina transitoria**, riferita all'applicazione del novellato [articolo 2407, cod. civ.](#), e [articolo 15, D.Lgs. 39/2010](#). Viene, al riguardo, previsto che la **nuova disciplina** sulla **responsabilità dei revisori legali** e sulla **responsabilità dei sindaci**, si **applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore di questa stessa legge**. La previsione è senza dubbio molto forte in quanto va a **decretare la retroattività delle nuove norme in tema di responsabilità civile di sindaci e revisori** e, secondo alcuni osservatori, potrebbe incontrare limiti di **conflitto con alcuni principi costituzionali**. Tale aspetto sarà certamente **oggetto di dibattito parlamentare** e anche foriero di discussioni nell'ambito della dottrina giuridica, ma rimane senza dubbio un tema molto importante di **equità**, di assoluto interesse e su cui è sentita la necessità che si abbia tempestivamente la **maggior chiarezza e certezza possibile**, per poter giungere a una **equilibrata e ragionevole perimetrazione** delle responsabilità degli incarichi di controllo legale e di revisione contabile.



BILANCIO

L'economia circolare nel bilancio di sostenibilità

di Greta Popolizio

Convegno di aggiornamento

Impatto della sostenibilità per le PMI

Scopri di più

Il **pacchetto Omnibus**, presentato dal Consiglio Europeo lo scorso 26 febbraio ed in attesa di adozione da parte del Parlamento Europeo, **restringe notevolmente il perimetro delle aziende obbligate alla Rendicontazione di Sostenibilità**.

Tuttavia, i temi dell'economia circolare, ossia le politiche di utilizzo di determinati materiali, il riuso, il riciclo, la rigenerazione e più in generale la minimizzazione dello spreco di risorse **sono questioni che difficilmente un'impresa può permettersi di ignorare**.

I principi di rendicontazione, in questo caso “*ESRS E5: Uso delle risorse ed economia circolare*” possono, comunque, **risultare utili a determinare il perimetro dell'applicazione di talune attività aziendali** in ottica di efficientamento. Vediamo, dunque, sinteticamente **cosa viene richiesto a titolo informativo dallo standard E5**.

In primo luogo, come di consueto, le aziende devono informare sulle **interazioni di queste situazioni** con la **strategia di business**, ed in particolare evidenziare come **integrano i principi dell'economia circolare nel loro modello di business**. Ad esempio, specificare la loro capacità di recuperare materiali e di integrare strategie **di riciclo e riuso** nei loro processi produttivi, di gestire i **rifiuti**, e di adottare misure che favoriscano la **riparabilità, la durabilità e la riciclabilità** dei prodotti.

Se il modello di *business* **non prevede ancora questa integrazione** è opportuno che **l'azienda valuti in ottica di strategia futura possibili politiche di ottimizzazione**.

Adottare un **modello di economia circolare non è privo di difficoltà**. Le aziende potrebbero dover affrontare sfide tecniche legate alla trasformazione dei processi produttivi. Ad esempio, la **progettazione di prodotti che siano facilmente riparabili o riciclabili** richiede una revisione dei materiali utilizzati, delle tecnologie impiegate e delle catene di approvvigionamento. Ciò comporta costi iniziali elevati, che possono rappresentare un **ostacolo per molte aziende**, soprattutto per quelle di piccole e medie dimensioni.

Nonostante queste sfide, **l'adozione dell'economia circolare offre anche significative**



opportunità per le imprese. In primo luogo, un approccio circolare può portare a **risparmi nei costi** legati all'acquisto di **materie prime**, grazie alla maggiore efficienza nell'uso delle risorse e alla riduzione dei rifiuti. Le aziende che adottano **pratiche circolari possono anche differenziarsi sul mercato**, offrendo prodotti più sostenibili e in linea **con le aspettative dei consumatori**.

Inoltre, le aziende che si impegnano nell'economia circolare possono **migliorare il loro rapporto con gli investitori**, che stanno sempre più prestando attenzione agli indicatori ESG (*Environmental, Social and Governance*) nella valutazione delle performance aziendali. Una solida strategia di economia circolare può **rafforzare la reputazione aziendale**, ridurre i rischi legati alla scarsità di risorse e alle normative ambientali, e **migliorare l'accesso ai finanziamenti verdi**.

In questa tematica, come nelle altre relative agli aspetti ESG, l'adozione degli **ESRS** rappresenta non solo uno strumento di rendicontazione, ma anche una **leva per promuovere un cambiamento sistematico verso un futuro più sostenibile**.

L'**ESRS E5** è uno degli *standard specifici* della normativa europea sulla **rendicontazione di sostenibilità**, ed è focalizzato, come detto, sulle modalità con cui le aziende gestiscono l'uso delle risorse materiali, promuovono l'economia circolare e minimizzano l'impatto ambientale **attraverso strategie volte al riciclo**, riutilizzo e riduzione dei rifiuti. Le principali **informazioni richieste** dallo standard ESRS E5 **riguardano**:

1. **politiche connesse all'uso di risorse ed economia circolare;**
2. **azioni e risorse** connesse all'uso delle risorse ed economia circolare;
3. **obiettivi connessi all'uso delle risorse** ed economia circolare;
4. metriche relative ai flussi di **materiali in entrata**;
5. metriche relative ai flussi di **materiali in uscita**.

Le prime 3 categorie di informazioni mirano a far comprendere gli impegni che l'organizzazione intende prendere e le azioni concrete che **intende adottare nell'ottica dello sviluppo sostenibile**; a ciò si affianca, come di consueto, la **richiesta di alcuni KPI** tendenti a fornire una dimensione **quantitativa degli impatti ambientali delle attività aziendali** in termini di utilizzo delle risorse. In questo caso si tratta principalmente di dati relativi al **consumo di materie prime ed alla generazione di rifiuti**.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Residenza fiscale delle società e presunzione di esterovestizione

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

Il D.Lgs. 209/2023, ha profondamente modificato l'[articolo 73, Tuir](#), il quale con effetto giuridico dal 1° gennaio 2024, attualmente prevede che “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la **sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale**. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso”.

Più nello specifico:

- la sede di direzione effettiva coincide con la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso (con contestuale recepimento del criterio di localizzazione della residenza fiscale adottato nella generalità delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni);
- la gestione ordinaria è invece riferita al continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso (imponendo, quindi, una valutazione dell'effettivo radicamento della società, dell'ente o dell'associazione in un determinato territorio).

Di contro, nel contesto internazionale, per evitare fenomeni di doppia imposizione economica, si continua a fare riferimento all'[articolo 4, § 3](#) del modello OCSE di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi.

In particolare, nell'ipotesi in cui una società sia considerata residente in due diversi Stati, la residenza fiscale della persona giuridica sarà individuata sulla base di un accordo tra le autorità competenti (denominato *mutual agreement*), che dovrà tenere conto del luogo di direzione effettiva (*place of effective management*), del luogo di costituzione (*the place where it is incorporated or otherwise constituted*) e di ogni altro fattore rilevante (*any other relevant factors*).

Come in precedenza illustrato, l'[articolo 73, comma 3, Tuir](#), prevede i tre criteri sostanziali – alternativi tra di loro – di collegamento delle società formalmente costituite all'estero, con il



territorio dello Stato Italiano.

Di contro, il [**comma 5-bis dello stesso articolo 73, Tuir**](#), è una norma che riveste **carattere** essenzialmente **procedurale**: infatti, con l'obiettivo di **contrastare “fenomeni patologici” riconducibili alla residenza fiscale delle società**, il Legislatore ha introdotto una **presunzione legale relativa** che prevede **l'inversione**, a carico del contribuente, dell'onere della prova.

L'ordinamento tributario si è così dotato di uno **strumento che solleva l'Amministrazione finanziaria dalla necessità di provare l'effettiva sede dell'amministrazione di società o enti** che presentano elementi di collegamento con il territorio dello Stato italiano.

L'[**articolo 73, comma 5-bis, Tuir**](#), per effetto delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 209/2023, attualmente prevede che: **“Salvo prova contraria, si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:**

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato”.

Interessanti **principi di diritto** sono stati recentemente espressi dalla **suprema Corte di cassazione** con la [**sentenza n. 2458/2025**](#), la quale ha esaminato il caso di **controllo totalitario** di una società **residente nelle Antille olandesi** da parte di soggetti italiani.

Gli ermellini rilevano preliminarmente che l'ipotesi della c.d. **“esterovestizione”** ricorre quando una società, **pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa**, intesa quale luogo di concreto svolgimento dell'attività di direzione e gestione dell'impresa, **localizza la propria residenza fiscale all'estero** al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa.

La **riqualificazione della residenza fiscale** può essere dimostrata **mediante presunzioni**, purché gli indici della fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri della **gravità, precisione e concordanza**, tali da trarre vigore l'uno dall'altro, completandosi a vicenda.

Sempre sulla base **dell'elaborazione giurisprudenziale espressa in sede di legittimità** (cfr. [**Cassazione n. 16697/2019**](#)), ricorre l'ipotesi di **esterovestizione** quando una società, la quale ha stabilito **nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione**, da intendersi come luogo in cui si svolge in concreto la **direzione e gestione dell'attività di impresa** e dal quale promanano le relative decisioni, **localizzi la propria residenza fiscale all'estero** al solo fine di fruire di una



legislazione tributaria più vantaggiosa.

Ciò posto, nel caso esaminato dai giudici di Piazza Cavour nella citata [sentenza n. 2458/2025](#), l'amministrazione finanziaria ha fornito **plurimi elementi atti a dimostrare presuntivamente l'esistenza del fenomeno “esterovestizione”** avuto riguardo alla **composizione dell'organo amministrativo** e, infine, con riferimento **all'operatività della presunzione legale relativa prevista dall'articolo 73, comma 5-bis, Tuir**, in ragione della **posizione di controllo totalitario rivestita da soggetti residenti in Italia**.

Gli elementi sopra indicati, tuttavia, **non sono stati presi in considerazione** dalla sentenza impugnata, la quale si è unicamente focalizzata su di **un elemento del tutto marginale e recessivo**, dal punto di vista probatorio, **quale una mera certificazione di residenza fiscale all'estero**.

In definitiva, è quindi *“mancata quella valutazione globale e non atomistica degli elementi probatori in atti, rilevanti al fine di disvelare l'esistenza del contestato fenomeno di esterovestizione”*.